

6). i valori effettivamente attribuibili agli immobili, alla data del 31 dicembre 1950, con riguardo alla loro consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica utilizzazione nella gestione dell'Istituto;

6) che, attesi i motivi di urgenza e di opportunità di cui al precedente n. 3, può in linea di concordanza convenirsi nelle affermazioni della Commissione tecnica immobiliare consultiva e del Comitato permanente secondo le quali i risultati delle valutazioni di cui al precedente n. 5 sono inferiori a quelli che conseguirebbero dall'applicazione integrale della legge 1952, n. 74, senza pregiudizio per altro dei possibili effetti fiscali in materia;

7) - che è intendimento dell'Istituto (ma il Consiglio di amministrazione deve ancora esplicitamente deliberarlo) di procedere entro il 31 dicembre 1953 alla definitiva determinazione del saldo di rivalutazione conseguente dall'integrale applicazione della legge 1952, n. 74;

8) - che il saldo di rivalutazione determinato secondo il precedente n. 5 ha pertanto natura provvisoria ed il fine solo di consentire la immediata utilizzazione, come innanzi si è det-